

16109/2019



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ROSA MARIA DI VIRGILIO	Presidente
GUIDO FEDERICO	Consigliere - Rel.
LOREDANA NAZZICONE	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere
ANDREA FIDANZIA	Consigliere

Opposizione stato
passivo fall.

Ud. 26/03/2019 CC
Cron. 16109
R.G.N. 868/2014

ORDINANZA

sul ricorso 868/2014 proposto da:

Società I Illuminazione S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente-

contro

Curatela del Fallimento Di Pietro S.p.a., in persona del curatore

ERD
853
26/19

C.O.C.L.

giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale;

-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il
02/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/03/2019 dal cons. FEDERICO GUIDO;

lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale DE MATTEIS STANISLAO, che ha chiesto, che
la Corte accolga il ricorso principale e dichiari inammissibile quello
incidentale. Conseguenze di legge.

Esposizione del fatto

Con ricorso del 08.03.2013, la Illuminazione spa chiedeva
l'ammissione al passivo del fallimento di Di Pietro spa per la somma
di euro 221.384,17, di cui 215.928,19 euro per sorte capitale e la
restante somma per interessi legali in via chirografaria, nonché
dell'importo di euro 43.185,66 in via privilegiata per IVA su fatture,
in relazione a contratti di fornitura merci intercorsi con la società poi
dichiarata fallita.

Il Giudice Delegato, con provvedimento comunicato in data
12.02.2013, rigettava l'insinuazione al passivo ritenendo i contratti e
gli ulteriori documenti prodotti privi di data certa ed il Tribunale di
Napoli confermava integralmente le statuizioni del Giudice Delegato.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, illustrati da memoria, la Illuminazione s.p.a.

Resiste con controricorso la curatela del fallimento Di Pietro spa,
proponendo altresì ricorso incidentale condizionato.

Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso
principale e l'inammissibilità di quello incidentale.

Considerato in diritto

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 98 e 99 comma 2 n. 4 L. fall., degli artt. 347 e 348 c.p.c. nonché art. 2719 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che la ricorrente non avesse depositato tempestivamente i documenti di cui intendeva avvalersi.

Il motivo è fondato.

Secondo il più recente indirizzo di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporre l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito (Cass.12549/2017; 5094/2018; 15627/2018).

La disposizione di cui all'art.99 comma 4 l.f. impone infatti all'opponente la mera indicazione dei documenti prodotti, vale a dire sia dei documenti nuovi che intenda allegare per la prima volta al ricorso in opposizione, sia di quelli già inseriti nel fascicolo della procedura fallimentare, un tempo attraverso il loro deposito da parte dell'istante nella cancelleria del G.D. ed oggi - dopo la novella dell'art. 93 , introdotta dall'art. 17 dl. 179/2012 conv. con modificazione nella legge 17 dicembre 2012 n.221 - trasmessi telematicamente al curatore unitamente alla domanda di insinuazione al passivo e da quest'ultimo depositati in cancelleria, salvo che per i titoli di credito, il cui originale dev'essere sempre depositato a cura dell'istante presso la cancelleria del tribunale ex art. 93 comma 2 l.f.

Ciò posto, deve ritenersi che, una volta inserito nel fascicolo fallimentare, il documento prodotto dal creditore istante entri a far parte dell'unico fascicolo della procedura, tenuto in modalità informatica e come tale destinato, in caso di successiva impugnazione dello stato passivo, ad entrare nella sfera di cognizione del giudice dell'impugnazione, alla sola condizione che sia stato espressamente indicato dalla parte nel ricorso in opposizione.

E' stato al riguardo precisato che, in difetto di produzione del documento indicato specificamente in ricorso, il tribunale deve disporre l'acquisizione dal fascicolo della procedura fallimentare ove esso è custodito (Cass.12549/2017), pur quando i documenti siano stati trasmessi dal creditore al curatore tramite posta elettronica certificata e da questo inviati telematicamente alla cancelleria del giudice delegato con conseguente inserimento nel fascicolo d'ufficio informatico della procedura (Cass. 5570/2018; 15627/2018).

Il che risulta pacificamente avvenuto nel caso di specie.

La ricorrente aveva infatti già depositato con il ricorso in opposizione, in copia, tutti i documenti di cui intendeva valersi, con la conseguenza che gli stessi risultavano già essere acquisiti; tali documenti, inoltre, erano stati specificamente indicati in ricorso ed era pertanto onere del Collegio acquisire il fascicolo fallimentare che li conteneva.

Il Tribunale ha invece erroneamente ritenuto di attribuire valenza alla data di successiva trasmissione del fascicolo fallimentare dalla cancelleria fallimentare a quella di cognizione, ritenendo pertanto la su indicata produzione del fascicolo tardiva.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 98 e 99 l. fall., art. 66 Rd 1669/1933 cambiaria e art. 58 Rd 1736/1933 nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere il Tribunale

esaminato la documentazione in difetto degli originali degli assegni richiamati nell'atto introduttivo dell'opposizione.

Il motivo è fondato.

In sede di domanda di ammissione al passivo fallimentare il portatore di un titolo di credito che eserciti azione causale deve produrre il titolo in originale ai sensi degli artt. 66 l. cambiaria e 58 l. assegno, posto che, in mancanza di tale produzione, il credito, pur provato, deve essere ammesso con riserva;

detta riserva, peraltro, nel caso di azione causale è richiesta non al fine di provare il credito, bensì quale requisito di proponibilità della domanda, previsto a tutela del debitore, ad evitare la possibilità dell'insinuazione di altri creditori in via cambiaria, ovvero per assicurare al debitore l'esercizio di eventuali azioni cambiarie di regresso.

Ne deriva che, in mancanza di tale produzione, il credito, pur provato, deve essere ammesso con riserva (Cass. 13073/2003; 22847/2016).

In particolare questa Corte ha rilevato che in tema di azioni cambiarie, l'onere di cui all'art. 66, terzo comma, del r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 (offerta del titolo in restituzione), gravante sul portatore della cambiale che esperisca l'azione causale prima della prescrizione di quella cambiaria, non è riconducibile alla categoria dei presupposti processuali o delle condizioni dell'azione in senso proprio, attenendo, invece, alla sfera dei requisiti per l'esame della domanda nel merito in relazione ad esigenze di natura disponibile del debitore (che divengono attuali solo con la conclusione del giudizio sull'azione causale), con la conseguenza che la sua inosservanza, da parte del creditore, non risulta di ostacolo all'esame della domanda ove sopravvenga, in corso di causa, la prescrizione dell'azione cambiaria, che esonera il creditore

precedente dall'assolvimento dell'onere predetto, giacché tale circostanza implica il venire meno del pericolo che il debitore sia tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo.

Nel caso di specie il Tribunale, sulla base del mancato deposito in originale del titolo di credito, ha rigettato la domanda di ammissione del credito, non ammettendolo neppure con riserva.

Dall'accoglimento del ricorso principale discende l'esame del ricorso incidentale condizionato della curatela fallimentare.

Il primo motivo denuncia l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 98 l.f. per carenza di specificazione analitica dei motivi, per essersi la

Illuminazione spa, in sede di opposizione allo stato passivo, limitata a riportare il contenuto della domanda di ammissione.

Il motivo è infondato.

Come rilevato nel provvedimento impugnato il ricorrente non si è limitato a riproporre nel presente giudizio la domanda di insinuazione, ma ha specificamente evidenziato le censure al provvedimento di rigetto della propria domanda, deducendo che la stessa era fondata su documentazione pienamente idonea.

Il secondo motivo, che denuncia la mancanza di data certa della documentazione prodotta dall'odierna ricorrente e l'inopponibilità della stessa alla Curatela, ed il terzo motivo, con cui si lamenta l'inammissibilità delle avverse richieste istruttorie ex art. 2697 c.c., sono inammissibili, in quanto hanno ad oggetto questioni che non sono state esaminate, né decise dal giudice di merito, perché ritenute assorbite in forza della ritenuta inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'opponente.

Da ciò l'inammissibilità dei motivi, in quanto, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, è inammissibile il ricorso incidentale con il quale la parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel grado conclusosi con il provvedimento impugnato, risollevi questioni non

decise dal giudice di merito, perché non esaminate o ritenute assorbite, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Cass. 23548/12; Cass. 17201/04).

E' infine assorbito, in conseguenza dell'accoglimento del ricorso principale e conseguente cassazione del provvedimento impugnato, il quarto motivo di ricorso incidentale relativo alla statuizione sulle spese di lite.

Vanno dunque accolti i due motivi del ricorso principale, mentre va rigettato il ricorso incidentale condizionato.

Il provvedimento impugnato va dunque cassato e la causa va rinviata anche per la regolazione delle spese del presente giudizio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale.

Rigetta il ricorso incidentale.

Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 26 marzo 2019

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il 14 GIU. 2019

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone



Il Presidente

R.M. D. V.